



COMUNE DI MONTEFALCO

Provincia di Perugia

POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA

GESTIONE DELLE

PREINSEGNE

- approvato con Deliberazione di C.C. n° 33 del 21 giugno 2005
- modificato con Deliberazione di C.C. n° 10 del 29 marzo 2019

**C.A.P. 06036 - Corso G. Mameli, 46 • Tel. 0742378250 e 3292606716
Fax 0742371238 • E-mail: poliziamunicipale@comunemontefalco.it**

Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto e finalità	4
Art. 2 – Norme di riferimento	4
Art. 3 – Definizioni	4
CAPO II – IMPIANTI	5
Art. 4 – Dimensioni e colori	5
Art. 5 – Caratteristiche	5
Art. 6 – Targhette di identificazione	6
Art. 7 – Criteri generali per l’individuazione dei siti.....	6
Art. 8 – Individuazione siti strutture.....	6
Art. 9 – Collocazione impianti – Divieti assoluti	6
Art. 10 – Collocazione – Ubicazione – Distanze	7
Art. 11 – Collocazione in siti soggetti a vincoli	7
Art. 12 – Collocazione in zone speciali	7
Art. 13 – Preinsegne su sostegni: competenza comunale	8
Art. 14 – Criteri per la collocazione dei sostegni	8
Art. 15 – Limitazioni per preinsegne su sostegni.....	8
Art. 16 – Divieto di applicazioni su supporti diversi	9
CAPO III – AUTORIZZAZIONE IN GENERALE	9
Art. 17 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell’autorizzazione	9
Art. 18 – Autorizzazione comunale – Validità e rinnovo	9
Art. 19 – Procedimento per l’autorizzazione	10
Art. 20 – Interventi di sostituzione e modifica	11
Art. 21 – Semplificazione dei procedimenti	11
Art. 22 – Corrispettivi a carico dell’utente	11
Art. 23 – Pagamento della tariffa	11
Art. 24 – Cause generali di decadenza dell’autorizzazione	12

Art. 25 – Obblighi del titolare dell’ autorizzazione	12
CAPO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 26 – Vigilanza	12
Art. 27 – Casi di abuso	12
Art. 28 – Sanzioni amministrative	13
Art. 29 – Sanzioni accessorie e atti conseguenti	13
Art. 30 – Rinvio	13
Art. 31 – Regolarizzazione degli impianti esistenti	13
Art. 32 – Norme transitorie.....	14
Art. 33 – Entrata in vigore e abrogazioni	14

ALLEGATO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento all'intero territorio comunale, disciplina il servizio di installazione, manutenzione, uso e rimozione delle **preinsegne** poste lungo le strade o in vista di esse.
2. La regolamentazione della gestione delle preinsegne tutela il pubblico interesse costituito dalle seguenti esigenze:
 - a) salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare e la pubblica incolumità;
 - b) rispondere alle esigenze dell'imprenditoria nei vari settori dell'economia favorendo al contempo un ordinato sviluppo di tali impianti;
 - c) perseguire l'obiettivo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico che caratterizza il territorio comunale inserendo tali impianti in modo che per forma, ingombro, materiali usati e colori si integrino adeguatamente negli ambienti urbanizzati e nel paesaggio;
 - d) attuare un efficace controllo sul mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti nel corso del tempo.
3. Nel territorio comunale le preinsegne non possono essere esposte in maniera difforme a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 2 – Norme di riferimento

1. Per l'applicazione del presente regolamento costituiscono norme di riferimento:
 - a) art. 23 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della strada), nonché i principi e le disposizioni dello stesso D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 in materia di sicurezza della circolazione sulle strade;
 - b) gli articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - c) D.Lgs 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni (norme in materia di pubblicità);
 - d) art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 23 del citato D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 per gli aspetti sanzionatori.

Art. 3 – Definizioni

(art. 47 D.P.R. N. 495/1992)

1. Si definisce **Preinsegna** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Valgono, inoltre, le seguenti definizioni:
 - a) per "struttura" si intende un'armatura metallica che contiene più preinsegne, su uno o entrambi i lati installata ad opera del Comune;
 - b) per "sostegno" si intende il supporto metallico che sorregge una o più preinsegne installato ad opera di singoli individui;
 - c) per "impianto" si intende genericamente una struttura o un sostegno;
 - d) per "sito" si intende il luogo fisico dove sono installate una struttura o genericamente un impianto;
 - e) per "autorizzazione" si intende l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune ai sensi dell'art. 23, comma 4, C.d.S. e dell'art. 53 del Regolamento C.d.S.;
 - f) per "responsabile" si intende il Responsabile del Servizio a cui è affidata la gestione dei procedimenti connessi con l'applicazione del presente Regolamento.

CAPO II – IMPIANTI

Art. 4 – Dimensioni e colori

(artt. 48 e 49 D.P.R. N. 495/92)

1. Le preinsegne dovranno avere forma rettangolare e dimensioni di cm. 125 x 25;
2. Le dimensioni si riducono nelle zone di particolare interesse, così come classificate al successivo art. 12 comma 2 lettera B, come di seguito specificato:
 - cm. 60 x 6 per i siti di cui all'art. 12 comma 2 lettera B.1);
 - cm. 80 x 12 per i siti di cui all'art. 12 comma 2 lettera B.2);
 - cm. 100 x 20 per i siti di cui all'art. 12 comma 2 lettera B.3);
3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni. Tale limite può essere derogato nel caso di posizionamento sulle strutture di cui all'art. 12 comma 1 e comma 2 lettera B.1) e B.2);
4. In relazione alle caratteristiche cromatiche sono vietati gli abbinamenti di colori di fondo e scritte imposti per i segnali stradali onde non generare confusione agli utenti della strada; a tal fine si indicano di seguito i colori da utilizzare a seconda del tipo di attività indicato nella preinsegna:

COLORE FONDO	COLORE SCRITTE	UTILIZZO
BIANCO	NERO	Per indicare strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ed attività commerciali in genere.
NERO OPACO	GIALLO	Per i segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane
ROSSO BORDEAUX SCURO	BIANCO	Per i segnali degli associati alla "STRADA DEL SAGRANTINO", per indicare cantine, frantoi e aziende agricole in genere
AVORIO	GRIGIO SCURO	Per tutte le attività con segnali collocati sulle strutture relative al progetto "VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CULTURALE DI EVIDENZA STORICO, ARTISTICA E AMBIENTALE DELLA CITTÀ MURATA: STORIA, CULTURA, TRADIZIONE, SVILUPPO."(si veda ALLEGATO) e a ridosso delle mura urbane.

5. Sui segnali potranno essere riprodotti simboli quali quelli previsti dal Codice della Strada, dal progetto "STRADA DEL SAGRANTINO" oltre ai loghi delle aziende.

Art. 5 –Caratteristiche

(art. 49 D.P.R. N. 495/92)

1. Le preinsegne devono essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
4. Il bordo inferiore delle preinsegne poste in opera sia fuori dai centri abitati che dentro ai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,5 (metri uno virgola cinque) rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Art. 6 –Targhette di identificazione

(art. 55 D.P.R. N. 495/92)

1. Su ogni preinsegna su sostegno autorizzata ai sensi dell'art. 23 del C.d.S. deve essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) un'indicazione da cui possa desumersi con esattezza il punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 7 – Criteri generali per l'individuazione dei siti

1. Per l'individuazione dei siti, per ogni tipo di impianto, si osservano le disposizioni del c.d.s., salvo le deroghe previste dal presente regolamento in forza dell'art. 23, comma 6, c.d.s..
2. Gli impianti installati, in ogni caso, non devono ostacolare un'ampia visibilità delle targhe toponomastiche, dei numeri civici e, in genere, di targhe, insegne e scritte relative a servizi e uffici pubblici.

Art. 8 – Individuazione siti strutture

1. Le strutture predisposte da questo Ente saranno collocate nelle seguenti aree:
 - a) siti situati nel Centro Storico facenti parte del progetto “VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CULTURALE DI EVIDENZA STORICO, ARTISTICA E AMBIENTALE DELLA CITTÀ MURATA: STORIA, CULTURA, TRADIZIONE, SVILUPPO.”;
 - b) intersezione tra Viale della Vittoria e Via B.go Garibaldi;
 - c) intersezione tra Via A. Gramsci e Largo Sesto Properzio;
 - d) intersezione tra Viale Matteotti e S.C. Camiano;
 - e) intersezione tra Viale della Vittoria e Via U. Foscolo;
 - f) intersezione tra S.P. 444 e S.P. 445;
 - g) intersezione tra S.P. 445 e S.C. di Fabbri.
2. Altri siti, ai fini del presente regolamento, potranno essere individuati dalla Giunta Comunale, di volta in volta, sulla base di apposita richiesta e conseguente valutazione da parte dei competenti uffici comunali.

Art. 9 – Collocazione impianti - Divieti assoluti

(art. 23 D.Lgs. N. 285/92 e art. 51 D.P.R. N. 495/92)

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare impianti, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, quando per colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. In ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. E' inoltre vietato collocare preinsegne sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate. Ne consegue, quindi, che fermo restando il rispetto delle distanze di cui ai punti successivi, il Comune, qualora ritenga che l'installazione della preinsegna possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione. In caso di diniego di autorizzazione per i motivi suddetti, il Comune, se possibile, indicherà una diversa localizzazione dell'impianto.
2. E' inoltre vietato installare impianti nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti non ferroviari;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Art. 10– Collocazione – Ubicazione – Distanze
(art. 23 D.Lgs N. 285/92 e art. 51 D.P.R. N. 495/92)

1. Per l'installazione fisica degli impianti fuori del centro abitato si osservano le disposizioni dell'art. 51 del Regolamento C.d.S.
2. Il posizionamento di impianti entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.
3. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E (strada urbana di quartiere) e F (strada locale), il posizionamento di preinsegne è consentito, considerata la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del c.d.s., purchè:
 - a) siano collocate perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, nonché ad una distanza non inferiore a 1,50 m dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
 - b) siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a 1,50 m dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
 - c) vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - 15 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 15 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 10 m prima dei segnali di indicazioni;
 - 10 m dopo i segnali di indicazioni;
 - 15 m prima delle intersezioni;
 - 15 m dopo le intersezioni;
 - 15 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - 10 m dagli imbocchi dei sottopassi stradali;
 - 20 m dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).
4. Le distanze di cui al comma precedente, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano agli impianti installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati.

Art. 11 – Collocazione in siti soggetti a vincoli

1. L'installazione degli impianti su edifici e loro pertinenze che sono soggetti a vincoli architettonici, ambientali, paesaggistici o comunque pregevoli per arte e storia, è subordinata al preventivo parere favorevole degli enti o degli organi preposti alla loro tutela. Si osserva comunque il divieto di installazione nelle zone soggette a tutela paesaggistica, come disposto dall'art. 23, comma 13 ter, c.d.s.

Art. 12 – Collocazione in zone speciali

1. Sono considerate “zone speciali” le seguenti aree:
 - A. Zona artigianale/Commerciale;
 - B. Zona di particolare interesse.
2. Per dette zone valgono le seguenti prescrizioni:
 - A. **Zona artigianale/Commerciale:**

Potranno essere consentiti impianti anche in deroga al presente regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

B. Zona di particolare interesse:

In tali zone possono essere consentiti solo le strutture indicate all'art. 8 e sono vietati cartelli pubblicitari intermedi:

- 1) Centro Storico di Montefalco sulla base del progetto "VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CULTURALE DI EVIDENZA STORICO, ARTISTICA E AMBIENTALE DELLA CITTÀ MURATA: STORIA, CULTURA, TRADIZIONE, SVILUPPO."
- 2) zona a ridosso delle mura urbane quali Torre del Verziere, Porta della Rocca, Porta Camiano, P.ta S. Leonardo;
- 3) resto del Capoluogo di Montefalco;
- 4) Altre zone, ai fini del presente regolamento, potranno essere individuate come tali dalla Giunta Comunale, di volta in volta, sulla base di apposita richiesta e conseguente valutazione da parte dei competenti uffici comunali. In tali zone potranno essere consentiti impianti anche in deroga al presente regolamento per dimensioni e superfici, da valutarsi caso per caso e comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 13 – Preinsegne su sostegni: competenza comunale

1. L'installazione di sostegni lungo le strade o in vista di esse ovvero sulla proprietà privata, visibili dalle strade o aree pubbliche, da chiunque effettuata allo scopo di esporre preinsegne, è consentita nel rispetto delle norme del C.d.S. e del presente Regolamento.
2. Il Comune è competente a :
 - a) rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 18;
 - b) tenere rapporti con i soggetti autorizzati per l'installazione, il mantenimento e la rimozione dei sostegni e delle preinsegne;
 - c) vigilare sul mantenimento in condizioni di decoro e di sicurezza dei manufatti.

Art. 14 – Criteri per la collocazione dei sostegni

1. L'installazione dei sostegni nei centri abitati e lungo le strade di competenza comunale, o da esse visibili, è soggetta al rispetto delle disposizioni del C.d.S. e del presente Regolamento e non è ammessa nei siti in cui è prevista l'installazione di una struttura.
2. Nei siti individuati per l'installazione di strutture, di cui all'art. 8, non è consentita e non è autorizzabile l'installazione di sostegni per preinsegne ad opera di singoli individui.
3. Fuori dal centro abitato, lungo le strade che non sono di competenza comunale o in vista di esse, l'installazione è soggetta all'autorizzazione da parte dell'ente proprietario, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del C.d.S..
4. Fuori dal centro abitato l'installazione su suolo privato ma visibile da strade o aree pubbliche è comunque soggetta alle procedure di cui ai commi 1 e 2 a seconda che si tratti di strade di competenza comunale o di altro Ente.
5. L'installazione su suolo privato non è soggetta ad alcuna limitazione o autorizzazione ai sensi del C.d.S. o del presente Regolamento, quando:
 - a) il sostegno non è visibile da strade o aree pubbliche;
 - b) pur essendo visibile da strade o aree pubbliche, è collocato all'interno di recinzioni o spazi aziendali chiaramente delimitati talché è evidente che si tratta di indicazioni funzionali al transito interno all'area privata.

Art. 15 – Limitazioni per preinsegne su sostegni

1. Su ciascun sostegno può essere applicata una o più preinsegne; se queste non sono bifacciali, sul retro possono esserne collocate altre purché delle stesse dimensioni delle prime e purché siano puntate verso la stessa direzione.
2. Il Comune promuove l'utilizzo di un unico sostegno da parte di più privati onde armonizzarne il posizionamento, ne consegue che sul sostegno già installato possono essere collocate successivamente, da chi ve ne abbia interesse, altre preinsegne, rispettando comunque il limite massimo di sei preinsegne per ciascun sostegno.

3. Sullo stesso sostegno non possono essere installati contemporaneamente preinsegne e segnali di indicazione di località o altri segnali stradali previsti dal C.d.S..
4. Non possono essere installati sostegni in sequenza; a tal proposito devono distare l'uno dall'altro almeno 50 m.
5. Fermo restando che non è consentita l'installazione di sostegni in siti dove è prevista la presenza di strutture e i casi di divieto di cui al successivo art. 16, il responsabile può autorizzare deroghe a quanto disposto al comma 3 nei seguenti casi:
 - a) In presenza di un'area di intersezione stradale;
 - b) In zone commerciali, industriali o artigianali, quando gli esercizi e le aziende si susseguono in spazi ravvicinati.

Art. 16 – Divieto di applicazione su supporti diversi

1. Non è mai consentita l'applicazione di preinsegne su supporti di segnali stradali, comprese le indicazioni di centro abitato, di targhe toponomastiche ovvero di qualunque altra targa, scritta o cartello di interesse pubblico.
2. Non è consentita l'applicazione di preinsegne su supporti preesistenti, diversi da quelli indicati al comma 1, non espressamente autorizzati per tale scopo, se il soggetto interessato non è in grado di assumere la responsabilità circa le condizioni di solidità e resistenza dei sostegni medesimi.

CAPO III – AUTORIZZAZIONE IN GENERALE

Art. 17 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

(Art. 23 D Lgs. 285/92)

1. Chiunque intenda installare o modificare preinsegne su tutto il territorio comunale deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. Fuori dal centro abitato la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra.
3. All'interno del centro abitato la competenza a ricevere la domanda e a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Art. 18 – Autorizzazione comunale – Validità e rinnovo.

(Art. 53 D.P.R. 495/92)

1. L'autorizzazione è valida ed efficace dal giorno del rilascio ed ha validità di anni tre. Può avere durata inferiore a tre anni e comunque non inferiore a tre mesi; in tal caso scade il giorno in essa indicato. E' rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 27 del C.d.S. Per il rinnovo è sufficiente un'istanza al Comune contenente la dichiarazione di conferma della documentazione e delle dichiarazioni prodotte per il primo rilascio.
2. L'autorizzazione contiene tutte le indicazioni necessarie per individuare chiaramente:
 - a) la data del rilascio e quella di scadenza;
 - b) il numero che la distingue nel registro di cui al successivo comma 4;
 - c) il titolare, individuato con le complete generalità e il codice fiscale;
 - d) le preinsegne autorizzate e il periodo di esposizione di ciascuna di esse;
 - e) gli impianti su cui verranno installate le preinsegne;
 - f) la tariffa annuale a carico dell'utente e le scadenze per il pagamento.
3. L'autorizzazione originale, resa in bollo, è rilasciata al titolare completa degli allegati.
4. L'autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, che contiene in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione e una sommaria descrizione della preinsegna.
5. Nel caso di preinsegne su sostegno, quando il sostegno è installato su proprietà privata, il proprietario o il titolare di altro diritto reale su quel terreno è responsabile in solido col titolare dell'autorizzazione per tutti gli obblighi a questi imposti in forza del titolo.

6. L'autorizzazione può contenere specifiche prescrizioni nell'ambito dei principi di cui all'art. 1 comma 2, volte a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, ovvero a dettare specifici obblighi a cui deve attenersi il titolare.
7. L'autorizzazione è sempre rilasciata facendo salvi i diritti di terzi.

Art. 19 – Procedimento per l'autorizzazione

(Art. 53 D.P.R. 495/92)

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad esporre una preinsegna, diretta al responsabile è stilata su apposito modello reso in bollo, deve essere sottoscritta dal titolare dell'attività ovvero dal legale rappresentante della società titolare e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, la partita i.v.a. o il codice fiscale, un recapito telefonico e un recapito per la posta elettronica se disponibile;
 - b) la denominazione o ragione sociale in caso di ditta individuale o società, nonché l'indicazione della sede legale;
 - c) le caratteristiche della preinsegna;
 - d) la esatta indicazione del sito dove si intende esporre la preinsegna;
 - e) la durata dell'esposizione nei casi di durata inferiore a tre anni;
 - f) nel caso di preinsegne su sostegno installate ad opera di singoli individui, il titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale del terreno su cui si intende collocare il sostegno.
2. La domanda deve contenere, inoltre, le seguenti dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità di chi la sottoscrive:
 - a) di conoscere e accettare le norme del presente Regolamento;
 - b) di conoscere l'ammontare del corrispettivo dovuto al Comune per la prestazione richiesta e di rendersi disponibile al pagamento alle scadenze previste;
 - c) di consentire l'uso dei propri dati personali nell'ambito delle procedure connesse alla prestazione richiesta e nelle sedi competenti nel caso di eventuali controversie.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4.01.1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità; per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio della stessa autodichiarazione;
 - b) bozzetto a colori che riproduca esattamente il contenuto della preinsegna;
 - c) planimetria oppure in alternativa fotografia, in caso di preinsegna su sostegno, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
 - d) nei casi in cui è richiesto ai sensi del C.d.S., alla domanda devono essere allegati il nulla osta rilasciato dall'ente proprietario della strada o dall'organo preposto alla tutela del vincolo che insiste sulla zona di installazione del sostegno.
4. Nel caso di preinsegne su strutture, è prevista la presentazione di un'unica domanda per più preinsegne collocate in siti diversi; in caso di preinsegne su sostegni, la domanda può riguardare più sostegni, collocati in siti diversi; ne consegue che in entrambi i casi si rilascia un'unica autorizzazione.
5. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal protocollo comunale.
6. Nel caso che la domanda sia carente di uno più elementi essenziali, quali quelli indicati nei commi 1 e 2, il responsabile formalizza la richiesta di integrazione entro 10 giorni. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Se l'integrazione non viene prodotta entro il termine fissato nella richiesta la domanda è respinta.
7. Ogni singola domanda può essere accolta parzialmente, salvo l'assenso del richiedente, per un numero inferiore di preinsegne rispetto a quello richiesto quando si verifichi una carenza di disponibilità sulle strutture scelte; anche nel caso di preinsegne su sostegni la domanda può essere accolta parzialmente, per un numero inferiore di sostegni rispetto a quello richiesto, quando taluno dei siti individuati sia in contrasto con norme del C.d.S. o del presente Regolamento, o per un numero inferiore di preinsegne quando si verifichi una carenza di disponibilità su sostegni.
8. Nell'eventualità di domande concorrenti, alcune delle quali non possono essere accolte, il responsabile segue l'ordine cronologico di presentazione.

9. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, naturali e consecutivi dalla data del protocollo comunale apposta sulla domanda, salvo l'eventuale interruzione di cui al comma 6; si applica il principio del silenzio assenso.
10. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione ovvero con il rigetto della domanda che deve essere motivato e comunicato formalmente all'utente.

Art. 20 – Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il contenuto della preinsegne, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
3. Se il responsabile accoglie la richiesta, la allega all'autorizzazione ed annota la modifica nel registro di cui all'art. 18 comma 4.

Art. 21 – Semplificazione dei procedimenti

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, per il suo aggiornamento ed ogni altro previsto nel presente Regolamento, deve essere ispirato al principio di massima semplificazione. In particolare:
 - a) per le modifiche che intervengono dopo il rilascio è sufficiente il rinvio all'autorizzazione vigente, all'annotazione in essa delle modifiche e all'aggiornamento del registro di cui all'art. 18 comma 4;
 - b) tutte le comunicazioni che riguardano l'autorizzazione non richiedono l'applicazione del bollo;
 - c) se cambia il titolare, inteso come soggetto giuridico, ma le preinsegne restano esposte con lo stesso messaggio per volontà del nuovo titolare, l'autorizzazione resta valida e viene integrata col provvedimento del responsabile che prende atto della variazione di titolarità; in sede di rinnovo verrà rilasciato un nuovo titolo aggiornato con tutte le modifiche avvenute nel triennio;
 - d) il responsabile acquisisce direttamente tutti i dati conservati da soggetti pubblici necessari all'istruttoria;
 - e) la domanda e tutte le dichiarazioni del richiedente per ottenere l'autorizzazione, previste dal presente regolamento, sono rese su modelli predisposti dal responsabile che possono essere diffusi e prodotti anche con sistemi telematici;
 - f) tutti i provvedimenti del responsabile previsti nel presente Regolamento sono compilati su modelli predisposti con criteri di chiarezza, essenzialità e semplicità.

Art. 22 – Corrispettivi a carico dell'utente

1. Per garantire la trasparenza e la determinabilità dell'ammontare del corrispettivo a carico dell'utente per il rilascio dell'autorizzazione, esso è determinato in forma di tariffa annuale approvata dalla Giunta Comunale.
2. Il corrispettivo comprende:
 - a) la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, se dovuta;
 - b) il diritto previsto dall'art. 405 del Regolamento C.d.S.;
 - c) ogni altra somma di denaro che il Comune può legittimamente pretendere in forza di norme di legge, direttamente e strettamente connesse con l'autorizzazione, vigenti al momento dell'approvazione della tariffa.

Art. 23 – Pagamento della tariffa

1. La tariffa annuale è sempre anticipata. Nel caso di autorizzazione triennale, deve essere corrisposta entro il mese di dicembre precedente l'anno solare a cui si riferisce. La tariffa corrispondente al periodo fra la data dell'autorizzazione e il 31 dicembre dello stesso anno, deve essere corrisposta su base annua all'atto del rilascio del titolo ovvero del provvedimento che lo modifica.
2. Nel caso di autorizzazione con validità inferiore a tre anni, la tariffa relativa all'intero periodo deve essere versata all'atto del rilascio o del rinnovo del titolo.

3. Nel caso di modifica dell'autorizzazione, qualunque sia il suo periodo di validità, che comporta una revisione della tariffa, si applicano gli stessi criteri di cui ai commi 1 e 2 con riferimento al giorno in cui la modifica diventa effettiva.
4. Non si dà luogo a rimborso nel caso di rimozione della o delle preinsegne prima della scadenza naturale.

Art. 24 – Cause generali di decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause generali di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la naturale scadenza del termine di validità senza che sia intervenuto il rinnovo;
 - b) il mancato pagamento, entro il termine previsto, del corrispettivo dovuto al Comune per una annualità;
 - c) il mancato pagamento, entro il termine stabilito, della quota di tariffa dovuta all'atto della formalizzazione dell'autorizzazione;
 - d) il comportamento omissivo del titolare rispetto agli obblighi e alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione o dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione decade in caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi imposti al titolare dal presente regolamento, dal C.d.S., dalle prescrizioni dettate in sede di rilascio dell'autorizzazione o da altre specifiche disposizioni, tali da creare pericolo per la circolazione stradale o per la pubblica incolumità;
3. Nel caso di accertata falsità nelle dichiarazioni rese dall'utente nella domanda, tale da rendere nullo in radice il titolo rilasciato, l'utente stesso verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 25 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

(Art. 54 D.P.R. 495/92)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione delle preinsegne e delle relative strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio o di scadenza naturale dell'autorizzazione a cui non ha fatto seguito la richiesta di rinnovo da parte dell'utente. Tale rimozione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla naturale scadenza del titolo ovvero dalla data di notificazione del provvedimento che ne dichiara la decadenza.

CAPO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Vigilanza

(art. 23 D.Lgs N. 285/92 e art. 56 D.P.R. N. 495/92)

1. Il Comune vigila per mezzo della Polizia Municipale su eventuali abusi nell'uso degli impianti nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione.
2. La vigilanza sulle scadenze delle autorizzazioni sui pagamenti di tariffa, sulla tenuta del registro e, in genere, sul buon funzionamento del servizio, è competenza del responsabile.
3. Sulla base del registro il responsabile predispone il rapporto per il Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 53 comma 10 del D.P.R. N. 495/92.

Art. 27 – Casi di abuso

(art. 23 D.Lgs N. 285/92)

1. Oltre ai casi di abuso previsti dall'art. 23 commi 13-bis, 13-ter e 13 quater C.d.S. costituisce abuso:
 - a) la preinsegna modificata o spostata o aggiunta in assenza del prescritto provvedimento del responsabile;

- b) mantenere esposta la preinsegna in difformità dall'autorizzazione o dalle prescrizioni in essa contenute;
 - c) mantenere esposta la preinsegna nonostante l'obbligo di rimuoverla imposto al titolare a seguito di decadenza dell'autorizzazione ovvero di uno dei procedimenti previsti dal presente Regolamento;
2. Ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis C.d.S., la preinsegna abusiva deve essere rimossa a cura e spese del soggetto responsabile, entro il termine massimo di 10 giorni a far data dall'atto di accertamento regolarmente notificato al medesimo soggetto; se questi non adempie vi provvede il Comune addebitando al trasgressore le spese relative.
 3. Per la preinsegna riconosciuta abusiva è comunque dovuto il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità, ai sensi del decreto 507, per il solo fatto che la pubblicità è stata effettuata, anche se in difformità alle leggi o ai regolamenti;
 4. Nei casi di irregolarità o di abuso relativi alle preinsegne su sostegni, il proprietario del terreno privato su cui sono installate è sempre responsabile in solido con il trasgressore.

Art. 28 – Sanzioni amministrative

(art. 23 D.Lgs N. 285/92 – Art. 7 bis D.Lgs. N. 267/2000 – L. 689/1981)

1. Gli abusi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro così come previsto dall'art. 23 comma 11 C.d.S..
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione ad esporre una preinsegna è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro così come previsto dall'art. 23, comma 12 C.d.S..
3. La mancata rimozione della preinsegna abusiva di cui al comma 2 dell'art. 27, nel termine di 10 giorni dalla intimazione/comunicazione del Comune è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro così come previsto dall'art. 23 comma 13 bis C.d.S..
4. Per le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento per le quali non è applicabile la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa compresa fra Euro 25,00 e Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 N. 267.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano con le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689. Si applica, inoltre, la procedura prevista dall'art. 23 comma 13 C.d.S..
6. Oltre alle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 si applica, se del caso, il sistema sanzionatorio in materia di pubblicità, di urbanistica e di tutela del paesaggio.

Art. 29 – Sanzioni accessorie e atti conseguenti

1. All'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue la rimozione delle preinsegne collocate abusivamente secondo la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis C.d.S..
2. La diffida al trasgressore e il successivo provvedimento che dispone la rimozione e il ripristino dei luoghi, nonché ogni altro atto o provvedimento in applicazione dell'art. 23 commi 13-ter e 13-quater C.d.S., è di competenza del responsabile del servizio.

Art. 30 – Rinvio

1. Nelle fattispecie concrete che non possono essere definite applicando le disposizioni del presente Regolamento, si applicano le seguenti norme:
 - a) del C.d.S. e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione;
 - b) del Decreto 507 ovvero della normativa vigente in materia di pubblicità;
 - c) in materia urbanistica le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale;
 - d) del Codice Civile.

Art. 31 – Regolarizzazione degli impianti esistenti

1. Entro 360 giorni dall'entrata in vigore tutti gli impianti non autorizzati presenti sul territorio comunale che contengono preinsegne, devono essere smantellati, ovvero resi conformi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il procedimento di regolarizzazione è attivato dal soggetto interessato presentando specifica domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Per regolarizzazione si intende:

- a) il trasferimento della preinsegna esistente su una struttura previo smantellamento dell'impianto originario;
 - b) il mantenimento della preinsegna su sostegno esistente se risponde alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile rilascia l'autorizzazione a conclusione del procedimento di regolarizzazione; essa può contenere specifiche prescrizioni per meglio inserire l'impianto interessato nel sistema configurato dal presente Regolamento, e dalle norme del C.d.S. in materia di pubblicità sulle strade.
 4. Nei seguenti casi l'impianto esistente deve essere comunque smantellato salvo che, su istanza dell'interessato, la singola preinsegna può essere diversamente collocata osservando le disposizioni per la regolarizzazione:
 - a) se l'impianto è in contrasto con norme del C.d.S. o del presente Regolamento in ordine alle distanze da segnali stradali;
 - b) se, pur non essendo in contrasto con norme del C.d.S. o del presente regolamento, è collocato nel sito dove è prevista l'installazione di una struttura indicata all'art. 8.
 5. Decorso il termine di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 32 – Norme transitorie

1. Gli impianti esistenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, decadono alla loro naturale scadenza. In caso di rinnovo dovranno essere attuate le procedure previste dal presente atto.

Art. 33 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della relativa deliberazione che l'approva.
2. Il presente Regolamento sostituisce tutte le disposizioni comunali, di regolamento o di altra natura, vigenti in materia di preinsegne.